ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

Per l'affidamento dei servizi di sviluppo, assistenza, gestione e manutenzione dei sistemi informativi di Quadrifor e dei relativi impianti accessori

Quadrifor - Istituto Bilaterale per lo Sviluppo della Formaz	ione dei Quadri del Terziario, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante Francesca Mandato	-
domicilio fiscale in Roma, via Marco e Marcelliano n. 45, C	
seguito indicato anche come "Committente"	e
, in persona del suo legale rappresen	tante, con sede in
n, via r. n. codice fiscale e	
indicata anche come "Fornitore",	, ,
premesso che	
i) in data, con protocollo, il Committente ha	a bandito una gara ad inviti per l'affidamento
dei servizi di sviluppo, assistenza, gestione e manutenzion	•
impianti accessori;	
ii) in data, in esito alle operazioni di gara è risultata	a prima in graduatoria l'offerta presentata da
;	
iii) in data, il Committente ha approvato e co	omunicato l'aggiudicazione provvisoria alla
sopracitata impresa;	
iv) in data, all'esito della verifica dell'effettivo po	ssesso in capo all'aggiudicataria dei requisiti
dichiarati ai fini della procedura di cui trattasi, è stata dio	chiarata e comunicata l'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva;	
v) il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva di cui al	successivo articolo 14;
vi) al presente Contratto sarà data attuazione con la sot	toscrizione da parte del Committente e del
Fornitore e mediante Ordini di lavoro a richiesta;	
vii) le parti si danno reciprocamente atto che quanto e	merge dai documenti della procedura, dal
presente Contratto, dai relativi Allegati, definisce in m	
scaturiscono dalla sottoscrizione del presente accordo, no	nché l'oggetto delle relative prestazioni e, in
ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi	per un'idonea valutazione sul piano tecnico
ed economico dei servizi ai fini della loro esecuzione;	
Tutte six anguages the language and a suichefe hand and	anakaka a danatailiaka at aanutana a si skinula .

Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

- a) Allegati: ciascun documento richiamato come tale nel Contratto, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica del Fornitore, negli Ordini di lavoro;
- b) Best Practice del settore: i maggiori standard di diligenza, conoscenza, abilità, capacità di valutazione e previsione, nonché i maggiori livelli di qualità e/o prestazione, assicurati e/o offerti da operatori qualificati nel settore "information and communication technology" nella erogazione di servizi comparabili a quelli oggetto del Contratto;
- c) Contesto di riferimento: la parte del Capitolato Tecnico, contenente la descrizione dello stato dei sistemi informativi del Committente e il dettaglio dei relativi volumi e perimetro al meglio delle informazioni disponibili;
- d) Contratto: il presente Contratto comprensivo dei relativi Allegati;
- e) Data di inizio erogazione: la data a decorrere dalla quale il Fornitore dovrà erogare le prestazioni;
- f) Fornitore: soggetto aggiudicatario;
- g) Livelli di servizio: il livello rilevabile della qualità delle prestazioni erogate sulla base degli indicatori di volta in volta utilizzati;

- h) Livelli di servizio attesi: il livello minimo di qualità delle prestazioni che, rispetto all'indicatore utilizzato deve essere garantito dal Fornitore nell'erogazione di uno o più servizi, come indicati nel Capitolato Tecnico;
- i) Materiali: qualsiasi bene materiale o immateriale utilizzato o fornito dal Fornitore;
- j) Migrazione dei servizi: le attività che il Fornitore si impegna a svolgere al fine di eliminare o, comunque, ridurre, per quanto possibile, al minimo i disagi nella fruizione dei servizi da parte del Committente nel caso di estinzione del Contratto o di cessazione di uno o più servizi;
- k) Ordini di lavoro: gli atti a contenuto negoziale, con cui viene data attuazione al Contratto per quanto attiene alla gestione degli interventi progettuali ed alla richiesta di erogazione di interventi professionali;
- I) Perimetro iniziale: volumi, applicazioni e infrastrutture di riferimento su cui sono erogati i Servizi alla data di sottoscrizione del Contratto con il Fornitore;
- m) Periodo di transizione: il periodo di quindici giorni lavorativi entro il quale il Fornitore deve procedere all'esecuzione di tutte le attività previste nel Piano di transizione dettagliato;
- n) Piano di transizione: il documento, allegato al presente Contratto, che definisce procedure e attori coinvolti nel trasferimento delle applicazioni e dei servizi dal Fornitore uscente al nuovo Fornitore, al fine di assicurare continuità operativa al Committente;
- o) Procedura di cambiamento: la procedura per la introduzione di eventuali modifiche al Contratto, ai Contratti applicativi e ai relativi Allegati;
- p) Rapporto sui servizi erogati: il documento predisposto dal Fornitore nel quale sono indicati le prestazioni eseguite e i corrispettivi maturati ai fini dei relativi pagamenti, redatti secondo formati specifici e procedure definiti di comune accordo tra le parti anteriormente alla scadenza del termine fissato per l'invio del primo rapporto;
- q) Referente unico di contratto: i rappresentanti rispettivamente del Committente e del Fornitore per la gestione delle problematiche relative al presente Contratto;
- r) Server Farm: l'insieme degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi che il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Committente per l'erogazione dei servizi di Housing/Hosting delle applicazioni del Committente, come descritto nel Capitolato Tecnico.
- s) Servizi aggiuntivi: servizi la cui erogazione sia richiesta dal Committente, in corso di esecuzione del Contratto, con appositi Ordini di lavoro;

Le espressioni definite al singolare nel presente Contratto si intendono definite anche al plurale e viceversa.

Articolo 2 - Premesse ed Allegati

- 1. Le premesse e gli Allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, al pari degli atti e dei documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del Contratto ancorché non materialmente allegati.
- 2. Fanno, in ogni caso, parte del presente Contratto, in quanto Allegati, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- a) il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- b) la Lettera di Invito ed i relativi allegati;
- c) il Piano di Transizione;
- d) l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Articolo 3 - Criteri di interpretazione dell'Contratto

- 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., in tema di interpretazione dei contratti, le parti si danno reciprocamente atto che:
- a) l'uso del genere maschile o femminile o della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del presente Contratto e degli Ordini di lavoro;
- b) qualsiasi riferimento al Contratto e agli Ordini di lavoro si intende formulato, salva diversa specifica previsione, anche con riguardo ai documenti ad essi Allegati;

- c) il riferimento al Contratto e agli Ordini di lavoro si intende formulato con riguardo alla versione di tali documenti (e dei relativi Allegati) come, di volta in volta, emendati o modificati;
- d) le intestazioni degli articoli hanno la sola funzione di agevolare le consultazioni e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.
- 2. Le parti convengono che le espressioni "si impegna a fare sì che ...", "farà sì che ..." ed equivalenti, così come la previsione di attività, contratti, atti o negozi giuridici da compiere o stipulare da soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Cod. Civ., per il caso in cui questo rifiuti di obbligarsi ovvero non compia il fatto promesso.

Articolo 4 - Disciplina applicabile

- 1. L'erogazione dei servizi da parte del Fornitore è disciplinata:
- a) dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati;
- b) dalle prescrizioni contenute negli Ordini di lavoro;
- c) dal Codice Etico di Quadrifor.
- 2. In caso di difformità o incompatibilità tra le clausole contenute nei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la prevalenza è determinata dall'ordine di successione dei documenti medesimi, salva diversa espressa indicazione nei documenti stessi.
- 3. Per quanto non disciplinato dai documenti di cui al precedente paragrafo 1, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., ove applicabile, nel Codice Civile e in altre disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di contratti di diritto privato.
- 4. Salva diversa previsione normativa, le clausole contenute nel Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere inderogabile contenute in leggi, ovvero in atti aventi forza di legge o regolamenti che entrino in vigore in un momento successivo alla stipula, il cui contenuto sia incompatibile con le clausole del Contratto medesimo.
- 5. In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto agli Ordini di lavoro sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 5 - Domicilio delle parti e rappresentanti delle parti

1. Quadı	rifor dichiara che	il proprio domicili	o è, ai fini amm	ninistrativi, le	egali e fiscali d	connessi al preser	nte
Contratt	to, in Roma, via M	larco e Marcellian	o n. 45.				
2. Il Forr	nitore dichiara ch	e il proprio domici	lio ai fini ammi	nistrativi, leg	gali e fiscali co	onnessi al present	te
Contratt	to, è in, v	/ia ا	Dichiara, altres	ì, che ove ta	le domicilio p	er qualunque	
motivo v	venisse a decader	e, e in mancanza (di diversa elezi	one, agli effe	etti del preser	nte atto si intende	erà
trasferit	o presso il domic	ilio del legale rapp	resentante		, in	, via	
3. Refere	ente unico del Co	mmittente ai fini d	del presente Co	ontratto è inc	dividuato nel		
[direttor	re/responsabile] (di Quadrifor	tel	, fax	, email		
4. Refere	ente unico per il f	ornitore ai fini de	I presente cont	tratto è indiv	iduato nel		,
tel	fax	email					

PARTE II- OGGETTO DEL CONTRATTO E DEGLI ORDINI DI LAVORO: OBBLIGHI DELLE PARTI Articolo 6 - Oggetto del Contratto

- 1. Il presente Contratto ha per oggetto le attività puntualmente descritte nel Capitolato Tecnico e nel Piano di transizione.
- 2. Il Fornitore si impegna a svolgere, in quanto ricomprese nell'oggetto del Contratto, benché non indicate nel Capitolato Tecnico:
- a) tutte le attività e le funzioni normalmente considerate, secondo la Best practice del settore, necessarie o anche solo opportune ai fini di una migliore erogazione dei servizi;
- b) tutte le attività e funzioni inerenti ai servizi che siano utilizzate e/o utilizzabili ai fini della corretta erogazione dei servizi;

- c) tutte le attività e funzioni connesse ai servizi svolti, anteriormente alla data di sottoscrizione, dal precedente erogatore dei servizi di cui al presente Contratto, ovvero dai suoi subcontraenti;
- d) tutte le attività e funzioni indicate dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, fermo restando che l'effettivo avvio delle prestazioni non rientranti nel Perimetro iniziale, sarà subordinato ad una valutazione del Committente e disposta con specifici Ordini di lavoro.

Articolo 7 - Durata e importo del Contratto

- 1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile di anno in anno per un massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi previo semplice accordo tra le parti, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 23. In nessun caso, la durata complessiva del Contratto potrà superare i 6 (sei) anni.
- 2. L'efficacia e validità del contratto cesseranno alla prevista data di scadenza, indipendentemente dall'ammontare degli importi effettivamente imputabili per le prestazioni rese.
- 3. Eventuali Ordini di lavoro conclusi anteriormente alla data di scadenza del Contratto saranno comunque portati a termine anche oltre tale data, sempreché ciò non comporti una proroga della validità contrattuale superiore ai complessivi 6 (sei) anni.
- 4. L'importo massimo annuo del Contratto è di Euro 89.000,00 (......), I.V.A. compresa, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
- 5. Il Fornitore prende atto che non avrà nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sia stato consumato l'importo di cui al paragrafo 4, qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino a quel momento richieste dal Committente ed effettivamente rese.
- 6. Il Committente, per il tramite del Referente unico di Contratto, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, durante il periodo di validità ed efficacia degli accordi, l'aumento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti nello stesso Contratto e nei relativi Allegati.

Articolo 8 - Corrispettivi

- 1. I corrispettivi contrattuali per i Servizi oggetto del presente Contratto sono quelli indicati nell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente Contratto, in conformità al modello fornito dal Committente.
- 2. Detti prezzi si intendono comprensivi e compensativi di ogni eventuale onere connesso con l'esecuzione delle prestazioni, ivi comprese quelle di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 del presente Contratto. Si intendono, inoltre, fissi ed immodificabili per tutta la durata del Contratto, salva l'applicazione del meccanismo di cui al successivo articolo 12.

Articolo 9 - Obblighi del Fornitore

- 1. Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi Allegati e degli Ordini di lavoro, nonché nel rispetto dei Livelli di servizio attesi.
- 2. Il Fornitore è tenuto ad istituire una "server farm" nel territorio nazionale entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto. La "server farm" dovrà erogare, secondo la tempistica prevista nel Piano di transizione, i relativi servizi per tutta la durata del Contratto con le modalità e i termini ivi stabiliti, nonché con quelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e negli Ordini di lavoro. Il Fornitore garantisce, inoltre, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto, l'utilizzo in via esclusiva a favore del Committente delle apparecchiature hardware dedicate alla erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto e presenti nella "server farm".

- 3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto e degli Ordini di lavoro, nonché relativi ad ogni attività necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri e rischi relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Contratto, nei relativi Allegati, nonché negli Ordini di lavoro.
- 5. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate dalle competenti Autorità.
- 6. Il Fornitore si impegna espressamente:
- a) ad assicurare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste, alla cui retribuzione provvederà in via esclusiva e diretta esonerando all'uopo da qualsivoglia responsabilità il Committente, impegnandosi ad applicare ai propri dipendenti il CCNL di categoria;
- b) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente un efficace monitoraggio della conformità delle prestazioni a quanto previsto nel Contratto;
- d) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, nonché la relativa documentazione, atti a garantire i richiesti Livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere predisposte e comunicate dal Committente;
- f) a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- g) a manlevare e tenere indenne il Committente da tutti i danni, di qualsiasi natura, cagionati, nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto e relativi allegati, e agli Ordini di lavoro, al Committente stesso, ai lavoratori e collaboratori impiegati ed a terzi in generale.
- 7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi previsti nel Contratto e nei singoli Ordini di lavoro, eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e secondo modalità e tempi indicati dal Committente.
- Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale dello stesso e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- Resta inteso che gli oneri della sicurezza e la loro quantificazione saranno definiti, ove se ne verifichino i presupposti, in sede di sottoscrizione degli Ordini di lavoro, ai quali sarà allegata la relativa documentazione
- 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, fin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

- 9. In relazione alle diverse prestazioni contrattuali, il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e riservatezza, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
- 10. Il Fornitore si obbliga a:
- a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto e ai singoli Ordini di lavoro;
- b) rendere le prestazioni richieste nei luoghi indicati nei singoli Ordini di lavoro.
- 11. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Committente.
- 12. Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Committente. Resta altresì fermo, attesa la natura delle prestazioni oggetto del presente Contratto, che in presenza di astensioni dal lavoro del personale dipendente del Fornitore, per circostanze imputabili ad esso Fornitore, lo stesso dovrà comunque garantire al Committente le prestazioni indispensabili.

Articolo 10 - Articolazioni dei rapporti negoziali

- 1. Il presente Contratto definisce le clausole applicabili agli affidamenti effettuati nel rispetto e nel periodo di durata dello stesso. Disciplina, ai sensi dell'articolo 222 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., l'erogazione dei Servizi indicati all'articolo 6 e come più puntualmente descritti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto, nonché gli Ordini di lavoro per l'erogazione dei Servizi a richiesta. Contiene inoltre le regole che dovranno trovare unitaria e coerente attuazione nel rapporto tra Committente e Fornitore.
- 2. Il contenuto e le prescrizioni di cui al presente Contratto sono integrati dagli Ordini di lavoro che definiscono le regole relative a ciascuno degli specifici rapporti tra il Fornitore e il Committente, nonché le modalità di erogazione delle prestazioni.
- 3. Il Fornitore prende atto ed accetta di non avere alcuna esclusiva rispetto all'affidamento dei Servizi di Gestione degli Interventi Progettuali da parte del Committente.
- Prende altresì atto ed accetta che nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso di attribuire al Fornitore qualsiasi forma di esclusiva e che il Committente sarà del tutto libero, in ogni momento, nel corso della durata dell'accordo, di affidare ad altri soggetti i servizi di cui al presente Contratto, fermi restando gli obblighi negoziali ivi previsti.

Articolo 11 - Procedura per l'affidamento dei servizi non coperti dal vincolo di esclusiva

- 1. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo 10, il Committente, per l'affidamento dei servizi indicati nella citata disposizione, non coperti da vincoli di esclusiva, può formulare per iscritto al Fornitore la richiesta di offerta indicando analiticamente l'oggetto delle prestazioni richieste, avviando a tal fine, e con le modalità ritenute di volta in volta più opportune, una negoziazione affinché contenuti tecnici ed economici dell'offerta risultino rispondenti ad obiettivi e finalità del Committente stesso.
- 2. Qualora gli esiti della negoziazione siano ritenuti soddisfacenti, anche in relazione all'esigenza di acquisire con sollecitudine le prestazioni richieste, il Committente potrà affidare l'espletamento di tali servizi al Fornitore.
- 3. Qualora, invece, dalla negoziazione non scaturiscano esiti ritenuti soddisfacenti, il Committente avrà facoltà di avviare una procedura per l'affidamento a terzi dei servizi, ponendo, se del caso, a base di gara ad inviti la proposta tecnica ed economica formulata dal Fornitore.
- 4. Nell'ipotesi in cui la proposta tecnica ed economica formulata dal Fornitore sia posta a base della procedura di gara per l'affidamento di servizi a terzi, quest'ultimo non potrà prendervi parte in alcuna forma, né, in alcun caso, potrà essere coinvolto dall'aggiudicatario in qualità di subappaltatore o, comunque, di subcontraente, ai fini dell'erogazione delle prestazioni oggetto di affidamento. Le

preclusioni di cui al presente paragrafo operano anche nei riguardi dei soggetti legati al Fornitore da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. ovvero di collegamento ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

5. Nel caso in cui la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non abbia esito positivo, il Servizio verrà affidato al Fornitore alle condizioni della sua ultima proposta presentata in risposta alla richiesta di offerta.

Articolo 12 - Procedura di revisione dei corrispettivi

Al termine del terzo anno di durata del Contratto e per ciascun successivo anno di vigenza dello stesso, il Committente avrà facoltà di procedere alla verifica ed alla eventuale revisione negoziale in diminuzione dei prezzi contrattuali.

La verifica ha per oggetto la corrispondenza dei prezzi contrattuali alle migliori condizioni economiche che il Committente potrebbe ottenere sul mercato dei servizi informatici da altri operatori, tenendo conto di natura e caratteristiche dei servizi richiesti nonché, ove possibile, dei volumi erogati al Committente.

Articolo 13 - Piano di transizione

- 1. Le attività di trasferimento delle informazioni e obbligazioni di mezzi a carico del Fornitore uscente, le attività richieste al Fornitore ai fini della corretta presa in carico dei servizi in modo tale da assicurare la continuità operativa, le attività gestionali e di monitoraggio coordinate dal Committente necessarie all'esecuzione del Piano di transizione, l'insieme dei documenti e materiali messi a disposizione del Fornitore e l'insieme degli output prodotti nelle fasi del Piano di transizione e le relative responsabilità sono definiti dal Piano di transizione, allegato al presente Contratto.
- 2. Durante il Periodo di transizione:
- a) il Fornitore, a partire dalla data di presa in carico, fornirà i Servizi al Committente senza soluzione di continuità rispetto a quelli erogati fino a tale data dal Fornitore uscente, ed effettuerà, dalla data di avvio delle prestazioni oggetto degli Ordini di lavori, i Servizi Aggiuntivi;
- b) i servizi sono erogati dal Fornitore nel rispetto di tutte le disposizioni contrattuali di volta in volta applicabili, fermo restando che anche durante il Periodo di transizione si applicheranno i Livelli di servizio attesi. In caso di mancato rispetto dei Livelli di servizio attesi si applicheranno le disposizioni in materia di penali riportate nell'articolo 20 del presente Contratto.
- 3. Il Fornitore svolgerà le attività di sua competenza previste dal Piano di transizione nel rispetto delle rispettive scadenze. Qualora ritenesse in qualsiasi momento di non essere in grado di rispettare tali scadenze e/o di eseguire correttamente le attività previste da tali piani:
- a) informerà prontamente il Committente delle ragioni del possibile mancato rispetto delle scadenze previste dal Piano di transizione e delle conseguenze di tale mancato rispetto;
- b) presenterà al Committente un piano che preveda tutte le misure e gli accorgimenti necessari per assicurare l'esecuzione di tutte le attività previste per la presa in carico dei servizi entro le scadenze stabilite, fermo restando che l'eventuale approvazione del piano da parte del Committente, non potrà essere interpretata come limitazione degli obblighi del Fornitore di cui all'articolo 9 del presente Contratto;
- c) impiegherà tutte le risorse addizionali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, personale, impianti, sistemi, applicazioni) necessarie a garantire il rispetto delle scadenze previste dal Piano di transizione ovvero, in subordine, per ridurre al minimo il ritardo, senza che ciò comporti alcun incremento dei corrispettivi o altro onere o costo a carico del Committente.
- 4. il Fornitore erogherà i servizi al Committente in conformità al presente Contratto e al Capitolato Tecnico, nonché agli Ordini di lavoro nel frattempo emessi, e nel rispetto dei Livelli di servizio attesi.

Articolo 14 - Garanzie e coperture assicurative

- 1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto, il Fornitore ha prodotto la cauzione definitiva costituita mediante
- 3. Il Committente, senza necessità di diffida o di azione legale, avrà facoltà di procedere in tutto o in parte all'incameramento della cauzione a fronte di eventuali inadempimenti in cui sia incorso il Fornitore rispetto agli obblighi previsti nel presente Contratto e negli Ordini di lavoro, così come nel caso di risoluzione del Contratto o degli Ordini di lavoro.
- 4. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, ivi compresi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Il Committente è, quindi, in facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La garanzia opererà per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata entro i termini di cui al precedente paragrafo 2.
- Il Committente avrà facoltà di usufruirei della cauzione definitiva anche per la eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del presente Contratto o degli Ordini di lavoro per inadempimento del Fornitore.
- 5. Il Committente è, inoltre, in facoltà di incamerare la cauzione al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 6. Il Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- 7. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alla richiesta, la reintegrazione avrà luogo in compensazione sulle quote di prezzo dovutegli.
- 8. Fermo quanto previsto all'articolo 9, paragrafo 6, lett. f) e g) del presente Contratto, il Fornitore, è in ogni caso, tenuto a proprie spese a stipulare entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, con primarie compagnie assicurative di gradimento del Committente apposite polizze assicurative, dirette ad assicurare, in via esclusiva, la copertura dei rischi scaturenti dalla erogazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, di seguito indicati:
- a) responsabilità professionale per i danni cagionati al Committente per eventuali errori e/o omissioni in cui sia incorso il Fornitore con un massimale non inferiore all'importo presunto annuale dei Servizi, per sinistro e anno di durata;
- b) responsabilità civile per danni a persone e/o cose, inclusi quelli derivanti da campi elettromagnetici, con un limite di indennizzo non inferiore all'importo presunto annuale dei Servizi per sinistro e anno di durata.
- 9. Le polizze Assicurative dovranno essere preventivamente approvate dal Referente unico di Contratto per il Committente e, in ogni caso, dovranno contenere apposite clausole o appendici che prevedano:
- a) la rinuncia degli assicuratori a qualsiasi diritto di surroga ad essi eventualmente spettante verso il Committente in relazione agli eventi assicurati;
- b) in caso di omesso o ritardato pagamento dei premi da parte del Fornitore, il mantenimento in vigore della copertura assicurativa per 2 (due) mesi dalla data di scadenza dei premi e la possibilità per il Committente di sostituirsi al Fornitore nel versamento dei premi non pagati, salva successiva compensazione di quanto versato con i corrispettivi dovuti al Fornitore.

10. Il Fornitore dovrà fornire al Committente, su richiesta di quest'ultimo, idonea documentazione attestante la stipula delle polizze assicurative e il regolare pagamento dei relativi premi, e in ogni caso dovrà tempestivamente informare il Referente unico di Contratto per il Committente di qualsiasi cambiamento relativo a tali polizze.

Articolo 15 - Cessione di contratto e subappalto

- 1. Il presente Contratto ed i connessi ordini di lavoro non possono essere ceduti dal Fornitore a pena di nullità e risoluzione degli accordi.
- 2. La cessione del Contratto e degli Ordini di lavoro è consentita solo quale effetto indiretto di operazioni di riorganizzazione (fusioni, trasformazioni, cessione d'azienda; cessione di ramo d'azienda; affitto d'azienda, ecc.) nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
- 3. Ferme restando le limitazioni indicate nell'art. 6 della Lettera di Invito allegata, ai sensi della disciplina vigente in materia, le prestazioni di cui al presente Contratto possono essere affidate in subappalto in misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo complessivo del Contratto.
- 4. Ai fini del ricorso al subappalto, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente apposita richiesta di autorizzazione corredata dalla documentazione illustrativa.
- Il Fornitore dovrà prevedere nel contratto con qualsiasi subappaltatore e, più in generale, con qualsiasi subcontraente:
- a) disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dagli articoli 14, 17, 23 e 34 del presente Contratto;
- b) divieto di qualsiasi subappalto ulteriore;
- c) impegno del subappaltatore a consentire al Committente e ai suoi consulenti di svolgere tutte le verifiche previste dal presente Contratto prestando adeguata collaborazione.
- 5. In relazione agli eventuali contratti conclusi con i terzi, il Fornitore dovrà prontamente comunicare per iscritto al Committente qualsiasi modifica relativa a tali contratti, fornendo copia della documentazione comprovante tali modifiche, nonchè l'eventuale cessazione (totale o parziale) di tali contratti.
- 6. Resta in ogni caso fermo che l'autorizzazione eventualmente rilasciata dal Committente non varrà come liberazione e/o esonero del Fornitore da tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dal presente Contratto e dagli Ordini di lavoro. In ogni caso il Fornitore sarà sempre considerato unico responsabile dell'operato dei propri subappaltatori e/o dei loro dipendenti e rimarrà responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti.
- 7. Il Fornitore dovrà tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest'ultimo da qualsiasi subcontraente e/o dai suoi dipendenti. Il Fornitore dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate emesse da tale soggetto relativamente ai pagamenti ricevuti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 16 - Modalità di pagamento

- 1. Entro i primi quindici giorni di ogni mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'erogazione dei servizi, il Fornitore invierà al Committente il Rapporto sulle prestazioni effettuate.
- 2. Il Committente, ricevuto tale Rapporto, procederà nei successivi 15 (quindici) giorni, alla verifica dei dati ivi riportati.
- 3. Nel caso in cui tale verifica abbia avuto esito positivo, il Committente autorizzerà il Fornitore ad emettere la relativa fattura entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il Rapporto sui servizi erogati.
- 4. Nel caso in cui la verifica di cui al precedente paragrafo 2 abbia avuto esito negativo per riscontrate discordanze tra i dati riportati nel Rapporto sui servizi erogati e quelli accertati durante le attività di verifica, il Committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del Rapporto, comunicherà i corrispettivi che ritiene non dovuti con le relative motivazioni. In tal caso, il Fornitore:

- a) non potrà procedere alla fatturazione delle somme indicate nel Rapporto sui servizi erogati;
- b) dovrà trasmettere, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di esito negativo della verifica emessa dal Committente, un nuovo Rapporto sui servizi erogati rivisto e corretto secondo le indicazioni contenute nella comunicazione delle somme contestate.
- 5. Nel caso di ulteriore esito negativo della verifica del Committente con riferimento al nuovo Rapporto sui servizi erogati, il Committente autorizza il Fornitore alla fatturazione deducendo dall'importo richiesto le somme contestate, affinché il Fornitore possa procedere alla relativa fatturazione. Qualora intenda contestare le risultanze della verifica svolta dal Committente, il Fornitore è tenuto a procedere ai sensi del successivo articolo 24 del presente Contratto.
- 6. Resta in ogni caso fermo che l'autorizzazione alla fatturazione non preclude la possibilità per il Committente di far valere i diritti o rimedi ad esso spettanti in relazione ai corrispettivi che per qualsiasi ragione risultassero non dovuti.
- 7. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, i pagamenti relativi alle fatture per i Servizi resi dal Fornitore nel corso dei 3 (tre) mesi precedenti la data della scadenza o della comunicazione di risoluzione o recesso del Contratto o degli Ordini di lavoro, saranno sospesi e trattenuti dal Committente a garanzia del corretto adempimento da parte del Fornitore degli impegni previsti dall'articolo 23 del presente Contratto e di qualsiasi altro impegno gravante sul Fornitore in forza del presente Contratto o degli Ordini di lavoro. Tali pagamenti, sempre che non sussista alcuna contestazione sulle somme richieste, dovranno essere effettuati dal Committente al completamento delle operazioni di cui all'articolo 23 del presente Contratto.
- 8. Ciascuna fattura o allegato alla fattura saranno predisposti secondo le specifiche, i formati e le procedure definiti dal Committente e saranno inviati ai destinatari dal medesimo indicati. Il Committente potrà chiedere in qualsiasi momento al Fornitore di modificare gli elementi di cui sopra e il Fornitore dovrà effettuare tali modifiche nel più breve tempo possibile.
- 9. Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento da parte del Committente della relativa fattura.
- 10. Eventuali ritardi nel pagamento dei corrispettivi connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore delle procedure, tempi e modalità di cui al presente articolo non saranno in alcun modo imputabili al Committente.

Articolo 17 - Diritti di proprietà intellettuale

- 1. Le Parti, i subappaltatori o i terzi rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti anteriormente alla stipula del Contratto e degli Ordini di lavoro.
- 2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte in relazione a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi non potrà essere utilizzato dall'altra parte per qualsiasi scopo se non previo consenso del soggetto titolare e in conformità alle regole da lui indicate.
- 3. Il Committente concede, o farà in modo che sia concessa, al Fornitore una licenza, non trasferibile, né sublicenziabile, non esclusiva e gratuita, di utilizzare, modificare, adattare e migliorare i materiali del Committente per tutta la durata del Contratto o degli Ordini di lavoro, fermo restando che tale licenza si intende limitata a quanto necessario affinché il Fornitore possa fornire i servizi e adempiere ai propri obblighi contrattuali.
- 4. E' fatto divieto al Fornitore di sublicenziare e/o di utilizzare per prestazioni in favore di terzi diversi dal Committente qualsiasi diritto oggetto della licenza di cui al precedente paragrafo 3 senza il preventivo consenso scritto del Committente medesimo, fatta eccezione per la possibilità di sublicenziare tali diritti ai subappaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 15 del presente Contratto nella misura necessaria per consentire a tali soggetti di svolgere le attività loro affidate nell'interesse del Committente.
- 5. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a beni del Committente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, software, infrastrutture e qualsiasi loro modifica, adattamento e/o miglioramento,

nonché qualsiasi materiale sviluppato) resterà nella titolarità del Committente; il Fornitore, fatta salva la licenza di cui al precedente paragrafo 3, non potrà acquisire alcun diritto in relazione ai materiali del Committente.

- 6. Alla cessazione del Contratto e/o degli Ordini di lavoro, il Fornitore perderà ogni diritto e cesserà qualsiasi utilizzo, relativo a materiali del Committente e/o a materiali sviluppati, e restituirà o farà in modo che siano restituite al Committente tutte le copie (in qualsiasi formato) di tali materiali eventualmente in possesso suo e/o di terzi.
- 7. Il Committente concede al Fornitore il diritto non trasferibile, non esclusivo e gratuito di utilizzare qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui dati del Committente per tutta la durata del Contratto o degli Ordini di lavoro. Tale diritto è limitato a quanto necessario affinché il Fornitore possa erogare i servizi e adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto.
- 8. Il Fornitore:
- a) garantisce che i propri materiali e programmi, quelli di terzi, quelli sviluppati e/o tutti quelli messi a disposizione e/o utilizzati per erogare i servizi non violano diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- b) si impegna a erogare i servizi e ad adempiere alle proprie obbligazioni nascenti dal Contratto e dagli Ordini di lavoro in modo da evitare qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- 9. L'eventuale utilizzo da parte del Fornitore di strumenti e materiali di terzi (in particolare software) per l'erogazione dei servizi non comporterà alcun incremento dei corrispettivi o altro onere o costo a carico del Committente.
- 10. Nella misura in cui strumenti e materiali di terzi (inclusi i software standard) siano inclusi nei servizi e/o utilizzati per la erogazione dei servizi e siano oggetto di licenza, il Committente rispetterà i termini e condizioni di utilizzo stabiliti dai terzi titolari di tali beni, a condizione che:
- a) tali termini e condizioni non impediscano al Committente di usufruire dei servizi;
- b) il Committente abbia ricevuto dal Fornitore preventiva e adeguata informativa scritta in merito a tali termini e condizioni;
- c) tali termini e condizioni non siano in contrasto con gli impegni assunti dal Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 9.
- 11. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale in relazione ai materiali sviluppati sarà di titolarità esclusiva del Committente.
- 12. Ai fini di dare integrale esecuzione a quanto previsto nel precedente paragrafo 11, il Fornitore trasferisce irrevocabilmente al Committente, e si impegna a fare in modo che sia irrevocabilmente trasferito al Committente dai subappaltatori, qualsiasi attuale o futuro diritto di proprietà intellettuale sui materiali sviluppati, e si impegna a compiere a proprie spese qualsiasi ulteriore atto che sia necessario per assicurare tale trasferimento.
- 13. Il Committente concede al Fornitore:
- a) una licenza non trasferibile, né sublicenziabile, non esclusiva e gratuita di utilizzare, modificare, adattare e migliorare i materiali sviluppati per tutta la durata del Contratto, fermo restando che tale licenza è limitata a quanto necessario affinché il Fornitore possa fornire i servizi e adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto;
- b) la facoltà di sublicenziare a terzi i diritti di utilizzo relativi ai materiali sviluppati di cui al precedente punto a), previa autorizzazione scritta del Committente che potrà essere negata a totale discrezione del Committente stesso, e previo accordo tra le parti in merito ai termini e condizioni da praticare ai terzi in relazione a tale sublicenza e al corrispettivo che dovrà essere riconosciuto dal Fornitore al Committente.

Articolo 18 - Procedura di indennizzo

- 1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da ogni azione di qualsivoglia terzo che vanti diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali del Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dal Fornitore per l'erogazione dei servizi di cui al presente Contratto.
- 2. A tali fini, il Fornitore si impegna a rimborsare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali)

definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali o provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

- 3. Rimane fermo l'obbligo di restituzione da parte del Committente delle somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute.
- 4. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
- a) il Committente sarà tenuto a comunicare al Fornitore ogni azione giudiziaria avviata nei propri confronti:
- b) il Fornitore avrà facoltà di esercitare il diritto alla difesa a proprie spese facendo ricorso a legali e altri consulenti di propria fiducia, dandone comunicazione al Committente, il quale potrà collaborare, a proprie spese, nella difesa, se del caso procedendo alla nomina di suoi legali e consulenti di fiducia;
- c) qualora il Fornitore non intendesse assumere direttamente la difesa ai sensi della lett. b) del presente paragrafo, lo comunicherà al Committente che potrà impostare la difesa nei modi e nei termini ritenuti più consoni ed opportuni e di ottenere da parte del Fornitore il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 19 - Procedura di cambiamento

- 1. La Procedura di cambiamento si applica in relazione a qualsiasi modifica del Contratto.
- 2. Qualora, a seconda dei casi, il Committente o il Fornitore intendessero proporre modifiche al Contratto e/o ai relativi allegati, dovranno trasmettere all'altra parte per iscritto, tramite i rispettivi Referenti unici, un documento con l'indicazione delle modifiche richieste, specificando la natura e le ragioni delle modifiche stesse.
- 3. Le parti si danno atto che il Committente, in qualsiasi momento, avrà diritto di chiedere al Fornitore l'introduzione di nuovi Servizi o la modifica di Servizi esistenti, e che il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione a tale richiesta per quanto possibile.

Articolo 20 - Mancato rispetto dei livelli di servizio e penalità

- 1. Nel caso in cui si incorra in un disservizio per mancato rispetto anche di un solo Livello di servizio atteso, anche con riguardo ad un singolo servizio, il Fornitore dovrà:
- a) eseguire un'indagine per identificare le cause del disservizio;
- b) risolvere il disservizio entro un termine proporzionato alla gravita del disservizio e/o alla criticità del Livello di servizio atteso, e in ogni caso nel più breve tempo possibile;
- c) fornire al Committente un rapporto scritto con l'indicazione delle cause del disservizio e delle attività poste in essere per la sua risoluzione;
- d) fornire al Committente l'indicazione circa le cautele e gli accorgimenti messi in atto e volti ad evitare che il disservizio possa ripetersi.

Eventuali oneri e costi sostenuti dal Fornitore in relazione a tali attività resteranno a suo esclusivo carico.

- 2. Nel caso in cui il disservizio sia relativo al mancato rispetto di Livelli di servizio attesi classificati come "critici" nel Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà:
- a) presentare al Committente un piano che preveda tutte le misure e gli accorgimenti necessari per assicurare che il disservizio non si ripresenterà. In ogni caso, l'eventuale approvazione da parte del Committente del Piano presentato dal Fornitore non potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità inerente agli obblighi di quest'ultimo;
- b) impiegare tutte le risorse necessarie per attuare il Piano, senza che ciò comporti alcun incremento dei corrispettivi o altro onere o costo a carico del Committente.
- 3. Fermo quanto precede, a fronte del disservizio, sarà facoltà del Committente applicare le Penali previste e nelle misure stabilite nell'allegato Capitolato Tecnico.

Resta inteso che l'ammontare complessivo delle penali dovute dal Fornitore in forza del presente articolo non potrà eccedere il tetto del 20% (ventipercento) della sommatoria dei corrispettivi complessivi relativi ai servizi previsti dal Contratto e dagli Ordini di lavoro conclusi nell'anno di durata del Contratto nel quale si siano verificati uno o più disservizi.

PARTE III - VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE E RECESSO

Articolo 21 - Clausola risolutiva espressa

- 1. Ferme restando eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Contratto e fermi restando i casi in cui la risoluzione del Contratto sia prevista direttamente o indirettamente dalla normativa vigente, ivi compresa l'ipotesi in cui sia accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, e in aggiunta a (e senza limitazione di) qualsiasi altro diritto o rimedio spettante al Committente, in forza del Contratto e della normativa applicabile, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto qualora si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti, ove le stesse possano essere ritenute di particolare rilevanza:
- a) cessione del presente Contratto ovvero degli Ordini di lavoro;
- b) subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutte o di alcune delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero degli Ordini di lavoro;
- c) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- d) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice etico del Committente;
- e) nel caso in cui:
- i. si verifichi l'ipotesi prevista dall'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente Contratto relativamente al reiterato mancato rispetto del Livello di servizio atteso;
- ii. il Committente abbia maturato il diritto al pagamento di penali ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente Contratto in misura pari al tetto massimo indicato nel suddetto articolo.
- Ai fini della valutazione della rilevanza delle situazioni di cui al presente paragrafo, il Committente potrà tenere conto del valore economico (ove rilevabile) dell'inadempimento o della violazione in cui é incorso il Fornitore, nonché della loro eventuale reiterazione.
- 2. Il Committente avrà, inoltre, facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto qualora nei confronti del Fornitore:
- a) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sui requisiti di affidabilità e moralità professionale, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle attività di cui al presente Contratto;
- c) sia stata accertata una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) in caso di violazione degli obblighi previsti nella dichiarazione di trasparenza prezzi di cui all'articolo 28 del presente Contratto;
- e) nel caso di gravi ritardi del Fornitore nell'attuazione, ovvero nel caso di mancato completamento da parte dello stesso del Piano di transizione, entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine stabilito;
- f) sia stata emessa una sentenza passata in giudicato che accerti un atto costituente reato rilevante ai sensi del D .Lgs. n. 231/2001 posto in essere da dipendenti, dirigenti e/o amministratori del Fornitore, o da società da esso controllate.
- g) si sia verificata la perdita da parte del Fornitore di uno o più requisiti previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- h) si siano verificate altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti.
- 3. Nel caso in cui il Committente si sia avvalso della facoltà di risoluzione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, fatti salvi tutti i diritti e rimedi spettanti al Committente in forza del Contratto e/o della normativa applicabile:

- a) la risoluzione sarà efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di risoluzione inviata dal Committente;
- b) si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 23 del presente Contratto.
- 4. Salvo diversa indicazione, la risoluzione del Contratto comporta la risoluzione dei singoli Ordini di lavoro a partire dalla data in cui sarà efficace la risoluzione del Contratto.
- 5. Resta fermo che, anche in caso di risoluzione, il Fornitore è tenuto a portare a compimento le prestazioni relative alle richieste di intervento in essere alla data in cui la risoluzione medesima è stata dichiarata. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonererà il Fornitore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

Articolo 22 - Recesso dal Contratto

- 1. Il Committente avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, per qualsivoglia ragione ed indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con un preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni.
- 2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, spetteranno al Fornitore:
- a) il pagamento del corrispettivo corrispondente alle prestazioni erogate ai prezzi concordati. Dovrà inoltre essere corrisposto al Fornitore il valore contabile non ancora ammortizzato degli investimenti in immobilizzazioni materiali e/o software (incluse licenze d'uso) effettuate dal Fornitore e/o dai suoi subcontraenti e dedicati esclusivamente o con assoluta prevalenza alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto. Resta inteso che in tal caso, le immobilizzazioni materiali e/o software saranno trasferite in proprietà al Committente;
- b) i corrispettivi relativi ai prodotti e/o servizi di terzi, già erogati, fermo restando che saranno a carico del Fornitore eventuali corrispettivi e/o indennizzi spettanti ai terzi in relazione ad eventuali annullamenti degli ordini di acquisto.
- 3. Il recesso del Committente avrà effetto dal giorno della comunicazione al Fornitore con le modalità di cui all'articolo 31 del presente Contratto; a partire da tale data, il Fornitore dovrà cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo quanto previsto al successivo articolo 23 del presente Contratto.

Articolo 23 - Attività di assistenza del Fornitore in caso di scadenza ovvero estinzione anticipata del Contratto

- 1. Nel caso di scadenza ovvero di estinzione anticipata del Contratto ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22, il Fornitore sarà tenuto a:
- a) assicurare piena collaborazione ai fini di consentire una migrazione senza pregiudizio dei servizi dal Fornitore al Committente, ovvero al nuovo fornitore designato dal Committente ovvero, a seconda del caso, un'adeguata integrazione dei servizi ancora resi dal Fornitore con quelli gestiti in via diretta dal Committente, ovvero resi da altro fornitore designato dal Committente;
- b) assicurare a richiesta del Committente continuità nell'erogazione dei servizi già resi sino al momento in cui la relativa fornitura non sia passata sotto il controllo e la responsabilità del Committente medesimo, ovvero sino al momento in cui non sia stata trasferita al nuovo fornitore designato dal Committente e fermo ogni diverso accordo tra le parti.

In ogni caso:

- i. continueranno ad applicarsi i corrispettivi in vigore al momento della estinzione del Contratto;
- ii. durante tale periodo continueranno a rimanere validi, per quanto occorrente, gli Ordini di lavoro.
- 2. Le attività di cui al paragrafo 1 lett. a) e b) del presente articolo, dovranno essere erogate dal Fornitore utilizzando le medesime figure professionali impegnate nell'erogazione dei servizi durante la vigenza del presente Contratto e, comunque, in possesso di adeguato know-how ed in grado di poter trasferire tutte le competenze necessarie ai fini di assicurare una corretta, completa ed efficace migrazione dei servizi.
- 3. Il Fornitore dovrà produrre, entro i tempi e secondo i contenuti indicati dal Committente, un piano operativo descrivente le modalità di supporto alla migrazione dei servizi, le stime di impegno previsto, le tipologie di rischi prevedibili e le connesse azioni di mitigazione. Il piano operativo dovrà essere

approvato dal Committente. Gli impegni previsti non potranno essere inferiori al 4% (quattropercento) dell'importo totale del presente Contratto come consuntivato nell'ultimo anno.

- 4. Il Fornitore, in coerenza con quanto definito nel Capitolato Tecnico, dovrà consegnare tutti i materiali di proprietà del Committente, i dati, il codice sorgente sviluppato o comunque esercitato dal Fornitore nell'ambito dei Servizi del presente Contratto, le "build software" generate dal codice sorgente e tutte le configurazioni specifiche delle applicazioni in esercizio, ogni documentazione prevista nell'allegato Capitolato Tecnico in tema di infrastrutture, sistemi, applicazioni, servizi, oggetti eserciti e mantenuti.
- 5. Tutte le attività di cui ai precedenti paragrafi saranno erogate dal Fornitore senza alcun onere o corrispettivo aggiuntivo dovuto dal Committente per un periodo massimo di 3 (mesi) mesi dalla scadenza o cessazione del presente Contratto.
- 6. Il Referente Unico di Contratto per il Committente avrà la facoltà di richiedere, in luogo delle attività di supporto di cui al paragrafo 1, l'erogazione di servizi di altra tipologia, nel medesimo ambito di quelli oggetto del presente Contratto, fino a concorrenza del 4% (quattropercento) dell'importo totale come consuntivato nell'ultimo anno.

PARTE IV - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 24 - Contestazioni del Fornitore

- 1. Nel caso di contestazioni, pretese o richieste di qualsiasi natura e contenuto inerenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a:
- a) formulare a pena di decadenza in modo specifico ed indicare in modo dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese e richieste si fondano;
- b) precisare, a pena di decadenza, quali sia l'incidenza sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritiene gli sia dovuta.
- 2. Le eventuali contestazioni, pretese e richieste dovranno essere inviate per lettera raccomandata A/R al Referente Unico di Contratto del Committente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano siano divenute conoscibili al Fornitore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità ed i termini di cui al presente e al precedente paragrafo, il Fornitore decadrà da ogni diritto di farle valere successivamente.
- 3. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata del Fornitore di cui al precedente paragrafo, il Committente comunicherà le proprie determinazioni in merito alle relative contestazioni, pretese e richieste.
- 4. Nel caso in cui le contestazioni, pretese o richieste del Fornitore siano rigettate, l'eventuale riesame della questione potrà essere deferito ad un comitato di direzione congiuntamente nominato dalle Parti al fine di giungere ad una soluzione amichevole della controversia.

Articolo 25 - Risoluzione delle controversie

- 1. Fatta eccezione per i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Roma avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.
- 2. Il Contratto e gli Ordini di lavoro, nonché tutti i relativi diritti ed obblighi da essi derivanti in capo alle Parti, saranno regolati dalle leggi della Repubblica Italiana ed interpretati secondo i relativi princìpi.

PARTE V- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Incedibilità dei crediti

Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivanti dal Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Articolo 27 — Trasparenza prezzi

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o indirettamente, somme c/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a qualsivoglia titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né compiere azioni, comunque, volte agli stessi fini;
- d) nel caso in cui non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, il Committente avrà facoltà di inviare al Fornitore una comunicazione di risoluzione ai sensi del precedente articolo 21 del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 28 - Tolleranze

Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale tolleranza dell'una rispetto ai comportamenti dell'altra parte in violazione del Contratto o degli Ordini di lavoro non potrà intendersi quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti dai documenti sopra indicati.

Articolo 29 – Invalidità

Nel caso in cui una o più delle clausole del Contratto o dei contenuti degli Ordini di lavoro risultassero, in tutto in parte, invalidi, le restanti condizioni manterranno piena efficacia.

Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere inalterato il contenuto del Contratto garantendo, per quanto possibile, le originarie volontà negoziali delle parti.

Articolo 30 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, purchè indirizzata come segue:

- a) se al Committente presso la sede legale o all'indirizzo pec

Articolo 31 - Conformità alla legge

- 1. Ogni attività di cui al presente Contratto e agli Ordini di lavoro dovrà essere svolta in conformità a qualsiasi normativa nazionale (legale o regolamentare) quand'anche sopravvenuta applicabile al Fornitore. Quest'ultimo è tenuto a fare in modo di garantire che anche il proprio personale e i propri subcontraenti agiscano in conformità alle discipline vigenti.
- 2. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le licenze, i permessi, le approvazioni e le autorizzazioni in genere necessari per la erogazione dei servizi in conformità alla normativa applicabile, e garantisce al Committente che, per tutta la durata del Contratto, sarà titolare di tali autorizzazioni. Il Fornitore sarà responsabile per il mantenimento e aggiornamento delle autorizzazioni, anche in relazione alla eventuale erogazione di nuovi servizi o a mutamenti della normativa applicabile, e ne sosterrà i relativi costi ed oneri.

Articolo 32 - Limitazioni di responsabilità

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1229 Cod. Civ. e dalle altre norme inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore nei confronti del Committente per il risarcimento di eventuali danni causati da qualsiasi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dagli Ordini di lavoro non potrà eccedere la sommatoria dell'importo presunto annuale dei Servizi.
- 2. La limitazione di responsabilità di cui al precedente paragrafo non è applicabile agli obblighi di indennizzo ai sensi del precedente articolo 18 del presente Contratto.

Articolo 33 - Riservatezza

- 1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore s'impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente, che vengano messe a disposizione o di cui venisse, comunque, a conoscenza in conseguenza dell'incarico in oggetto.
- 2. L'obbligo di riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale ed ultronea alla vigenza del presente Contratto.
- 3. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di riservatezza e sarà tenuto, pertanto, in caso di violazioni, a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente a qualsivoglia titolo.

Articolo 34 - Protezione dei dati personali

- 1. Con apposito atto di nomina, ai sensi dell'articolo 28, co. 3, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Fornitore è stato designato "Responsabile del trattamento" e gli sono stati affidati i compiti e le responsabilità previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Il Fornitore dichiara all'uopo di essere consapevole che i dati personali che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono soggetti all'applicazione del suddetto GDPR e si impegna a seguire le istruzioni specifiche prescritte nel citato atto di nomina, impegnandosi eventualmente ad integrare le proprie procedure già in essere.
- 4. Il Fornitore si impegna a relazionare annualmente il Committente sullo stato dei trattamenti dei dati personali e sull'adozione delle dovute misure di sicurezza e si obbliga ad informare immediatamente il Committente in caso di possibili violazioni, criticità e/o situazioni anomale.
- 5. Il Committente avrà diritto di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate dal Fornitore che si impegna a prestare ogni collaborazione che gli sia ragionevolmente richiesta per consentire tali verifiche.

Articolo 35 - Spese di stipula

- 1. Le eventuali spese di stipula del presente Contratto, comprese quelle di scritturazione, bollo e postali, sono a totale carico del Fornitore e saranno recuperate nei modi d'uso.
- 2. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico delle parti secondo legge.
- 3. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
- 4. Il Fornitore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il servizio di cui al presente Contratto viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta il combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esso, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, è soggetto ad IVA.
- 5. Il presente Contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi i cui corrispettivi sono soggetti all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'articolo 40 del citato Decreto.

Roma, lì

Il Committente Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Cod. Civ., il Fornitore dichiara inoltre di conoscere e di approvare, specificatamente, le clausole contenute nei seguenti articoli del sovraesteso Contratto:

Articolo 3 — Criteri di interpretazione del Contratto;

Articolo 4 — Disciplina applicabile;

Articolo 6 — Oggetto del Contratto;

Articolo 7 — Durata e importo del Contratto;

Articolo 8 — Corrispettivi;

Articolo 9 — Obblighi del Fornitore;

Articolo 10 — Articolazioni dei rapporti negoziali;

Articolo 11 — Procedura per l'affidamento dei servizi non coperti dal vincolo di Esclusiva;

Articolo 12 — Procedura di revisione dei corrispettivi;

Articolo 13 — Piano di transizione;

Articolo 14 — Garanzie e coperture assicurative;

Articolo 15 — Cessione di contratto e subappalto;

Articolo 16 — Modalità di pagamento;

Articolo 17 — Proprietà intellettuale;

Articolo 18 — Procedura di indennizzo;

Articolo 19 — Procedura di cambiamento;

Articolo 20 — Mancato rispetto dei livelli di servizio e penalità;

Articolo 21 — Clausola risolutiva espressa;

Articolo 22 — Recesso discrezionale del Committente dal Contratto;

Articolo 23 — Attività di assistenza del Fornitore in caso di scadenza ovvero estinzione anticipata del Contratto;

Articolo 24 — Contestazioni del Fornitore:

Articolo 25 - Risoluzione delle controversie;

Articolo 26 — Incedibilità dei crediti; Pag.32

Articolo 27 — Trasparenza prezzi;

Articolo 28 — Tolleranze;

Articolo 29 — Invalidità;

Articolo 32 — Limitazioni di responsabilità;

Articolo 33 — Riservatezza;

Articolo 34 — Protezione dei dati personali.

Il Fornitore

Si allegano i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- b) la Lettera di Invito ed i relativi allegati;
- c) il Piano di Transizione;
- d) l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.